

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla procedura selettiva per l'affidamento di proposte progettuali per la realizzazione di Eventi e Festival - finanziati con in fondi PN Metro Plus 21-27 - Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria

TRA

Il Comune di Reggio Calabria (di seguito denominata Società), sede legale in Reggio Calabria, Piazza Italia - codice fiscale 00136380805;

E

la Società..... (di seguito denominata Ditta
appaltatrice),
sede legale in, via
.....n.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata
da
..... in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Visti:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale di Reggio Calabria n. 155 del 25.08.2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Con questo Patto d'Integrità (*d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.*) la Società comunale e la Ditta appaltatrice della procedura selettiva per l'affidamento di "due concerti nel periodo luglio/settembre 2023" si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di: *lealtà, trasparenza e correttezza.*

Fermi restando gli anzidetti principi il P.I. definisce:

(*PARTE PRIMA*) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori

(*PARTE SECONDA*) le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto del Responsabile del Servizio/Procedimento oggetto della presente procedura - svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

In calce al P.I. sono riportati:

- *allegato 1) conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa).* In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione

sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici

- *allegato 2) dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni correttivi*: il **modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa)**. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppati* operatori economici.

La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, allegati 1) e 2) al P.I., comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto.

PARTE I

OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 – Ambito di Applicazione

Questo Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento della procedura di appalto di cui in epigrafe. Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara, inoltre, parte integrante di tutti di contratto di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

Art. 2 – Doveri di Correttezza, legalità e lealtà

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di *buona fede* nei confronti della Società committente.

Art. 3 – Concorrenza

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale..

Art. 4 – Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Società committente e della Stazione Appaltante

Nel partecipare alla procedura di gara e nella successiva fase della stipula del contratto d'appalto del servizio di cui in premessa e nella successiva esecuzione del contratto medesimo, la ditta concorrente si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Società committente e della Stazione Appaltante (se diversa dalla stessa Società committente) – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.

Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Art. 6 – Doveri di segnalazione

Gli operatori economici concorrenti segnaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al competente Responsabile del Servizio/Procedimento della Società committente:

- a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
- b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Società committente – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.

Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 – Mancata accettazione del P.I. in fase di gara

La mancata accettazione della presente P.I. e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportata nella *PARTE TERZA*, all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Art. 8 – Violazioni del P. I. dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

L'accertamento di violazioni alle norme della presente P.I., da parte dell'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato alla Società committente per effetto dell'inadempimento.

Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.

Art. 9 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga:

- 1) ad inserire nei contratti di subfornitura/cottimo la clausola in base alla quale il subcontraente/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I.;
- 2) a rendere noti, su richiesta della Società committente, i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

PARTE II

DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI

Art. 10 – Ambito di applicazione

Questo P.I. regola i comportamenti che debbono essere tenuti dalla ditta aggiudicataria della procedura di gara in epigrafe e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della ditta appaltatrice, ai fini della partecipazione alla gara.

Il P.I. interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Società committente – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano la presente procedura di gara e la conseguente stipula del contratto d'appalto, nel seguito denominato "*dipendente*".

Art. 11 – Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

Art. 12 — Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso della gara d'appalto e delle trattative per la stipulazione del contratto oggetto della presente procedura di gara, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui

disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 – Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Società committente e con la Stazione appaltante (se diversa dalla Società committente) e nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Invero allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara in epigrafe e stipulare il relativo contratto d'appalto, deve darne immediata comunicazione al responsabile del procedimento della Stazione appaltante (se diversa dalla Società committente) e al Responsabile del Servizio/Procedimento della Società committente, astenendosi comunque da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.

Il presente Patto resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, conclusa con la certificazione di regolare esecuzione del servizio. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DA RENDERSI DA PARTE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE GARE**

ALLEGATO 1

Il Sottoscritto, nato a, residente in prov. Via/P.zza, in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico, con sede in, prov. Via/P.zzaCF..... partecipante alla procedura di 'affidamento di proposte progettuali per la realizzazione di Eventi e Festival - finanziati con in fondi PN Metro Plus 21-27 - Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria”.

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016

dichiara di *conoscere* e di *accettare* il contenuto del Patto di Integrità relativo alla Gara d'appalto per - e viene allegato alla presente, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante.

Allega copia fotostatica di documento di identità (oppure firma digitale)

Lì.....

Firma

Il Sottoscritto, nato a, residente in prov. Via/P.zza, in qualità di Legale Rappresentante dell'operatore economico, con sede in, prov. Via/P.zzaCF.....
.....partecipante alla procedura selettiva per l'affidamento di "proposte progettuali per la realizzazione di Eventi e Festival - finanziati con in fondi PN Metro Plus 21-27 - Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria"

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL'ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016

Dichiara

- 1) di essere edotto sull'obbligo di informare immediatamente la società committente e la Stazione appaltante (se diversa dalla Società committente) di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- 2) di ben conoscere il protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio 2014 fra Ministero degli Interni e ANAC e pertanto di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Relativamente al punto 2 che precede dichiara altresì

- di essere consapevole che l'adempimento di cui trattasi ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
- di essere consapevole che la Società committente è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
- di essere consapevole che la potestà risolutiva di cui sopra da parte della Società committente è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione; la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Società committente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Società committente ed impresa aggiudicataria.

Allega copia fotostatica di documento di identità (oppure firma digitale)

Lì.....

Firma